



**REPUBBLICA ITALIANA  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  
(Sezione Seconda)  
ha pronunciato la presente  
ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2010, proposto da:

Pier Antonio Cardini, Ariful Islam, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Bidini, con domicilio eletto presso Guido Pasquetti in Firenze, via dei Brunelleschi 1;

contro

U.T.G. - Prefettura di Arezzo in Persona del Prefetto Pro Tempore, Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;  
per l'annullamento  
previa sospensione dell'efficacia,  
del Provvedimento di rigetto della istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. Pier Antonio Cardini in favore del sig. Islam Ariful il 21.09.2009, di cui al Prot. nr. P-AR/L/N/2009/101225; provvedimento emesso dalla Prefettura di Arezzo il 25.05.2010 e notificato a mezzo raccomandata al ricorrente sig. Cardini, da questi ricevuto in data 06.06.2010 (ALL 1)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Arezzo e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori G. Bidini e M. Gambini, avvocato dello Stato;

- rilevato che, sia pure con i limiti di sommarietà connaturati alla cognizione cautelare, il gravame può essere delibato con favore relativamente alle censure articolate con il secondo motivo di ricorso, non sembrando che – secondo l'indirizzo ermeneutico ritenuto preferibile dal collegio – la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 14 co. 5-ter del D.Lgs. n. 286/98 sia riconducibile al novero delle condanne ostantive all'emersione dal lavoro

irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09. La disposizione da ultimo citata fa rinvio alle condanne "per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381" del codice di procedura penale, reati in presenza dei quali si procede, com'è noto, all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, e che sono individuati mediante il criterio alternativo del riferimento alla pena edittale, ovvero dell'indicazione nominativa;

- considerato infatti che il delitto di cui al citato art. 14 co. 5-ter, pacificamente non ricadente nell'art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all'art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, deve ritenersi stato sottratto all'ambito operativo della previsione codicistica sull'arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l'arresto obbligatorio, all'uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14 mediante l'art. 1 del D.L. n. 241/04. Dal rilievo emerge la specialità della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, che, trovando una sua autonoma copertura normativa, non pare sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpretazione – contenuto nel sopra menzionato art. 1-ter co. 13 lett. c). Né, d'altro canto, a tale conclusione ostano ragioni di fondo attinenti ad una presunta comunanza di ratio fra le diverse ipotesi nelle quali l'ordinamento prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiarità dei fini perseguiti attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali sancite dall'art. 14 co. 5-ter e co. 5-quinquies, che, come autorevolmente osservato, vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate (cfr. Corte Cost. 15 luglio 2004, n. 223);

- considerato che tale orientamento merita allo stato di essere confermato, nonostante l'esistenza di recenti ed autorevoli decisioni di segno contrario, in ragione del rilevante pericolo nel ritardo gravante sul ricorrente, e consistente nelle inevitabili conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell'interessato;

- ritenuto che, pertanto, la domanda cautelare può trovare accoglimento. In considerazione dell'esistenza degli evidenziati contrasti giurisprudenziali in materia, le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare, e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2011, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010  
con l'intervento dei magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)